



Comune di Monteprandone

Prov. Ascoli Piceno

Regolamento per la disciplina e funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio

Art. 1 - Competenze

La Commissione per il paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo dell'Amministrazione comunale. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione di pareri preventivi, obbligatori e vincolanti, che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge.

La Commissione esprime il proprio parere sulla compatibilità tra l'interesse paesaggistico tutelato e l'intervento progettato nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione di cui agli articoli 146, comma 7, 147 e 159 del D.Lgs 42/2004.

In particolare la Commissione verifica la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni contenute nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico regionale e nel piano regolatore generale ad esso adeguato, accertandone:

- la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo e alle finalità di tutela e di miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico, dal piano paesaggistico e dal PRG;
- la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area indicati nella dichiarazione e nel piano paesaggistico.

Art. 2 - Composizione

La Commissione per il paesaggio è composta da n. 3 soggetti, esterni all'ente, con specifica esperienza lavorativa almeno decennale, in particolare da:

- un laureato in materie attinenti la pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali – che svolge le funzioni di Presidente;
- un laureato in materie botanico-vegetazionali, agronomiche e forestali;
- un laureato in materie attinenti le scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali;

Le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, vengono svolte da un tecnico istruttore dell'ufficio cui sarà demandato anche il compito di illustrare le pratiche.

I membri della Commissione per il Paesaggio sono nominati dalla Giunta Comunale.

Art. 3 – Durata in carica

La durata in carica della Commissione corrisponde a quella del Consiglio Comunale.

Alla scadenza del termine di cui sopra, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione.

Art. 4 - Funzionamento

La Commissione è convocata dal Responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica o da altro delegato. L'invio della convocazione è effettuato a mezzo posta, telefax o posta elettronica ed è effettuato almeno 3 giorni prima della seduta o ridotto in base alla valutazione del Responsabile del procedimento o altro delegato. L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.

Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista, limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione

del parere. E' data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.

La Commissione è valida con la presenza di tutti i componenti ed esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula.

L'obbligo di astensione, di cui al comma precedente, sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione.